



REGOLAMENTAZIONE

Problema

Il CCL delle imprese di pulizia e facility services non specifica nulla in merito alla modalità di pagamento del lavoro supplementare e straordinario, rispettivamente alla questione dell'esatta composizione e del calcolo dell'indennità dovuta.

Prassi CPC

In conformità alla dottrina e alla giurisprudenza del Tribunale federale - salvo altrimenti disposto dal contratto - in caso di compensazione del lavoro straordinario in denaro, al salario di base si aggiunge, oltre alla quota della tredicesima mensilità (8.33 %), un'indennità pari al 25%. Nel calcolo dell'indennità per il lavoro straordinario svolto non vanno presi in considerazione i giorni festivi e di vacanza.

Esempio di calcolo:

salario orario di base (es. squadra speciale)		CHF 18.35
+ quota tredicesima mensilità	8.33 %	CHF 1.53
<hr/>		
Totale base + 13.ma		CHF 19.88
+ supplemento per lavoro straordinario	25 %	CHF 4.97
<hr/>		
Totale		CHF 24.85

Personale impiegato a tempo parziale

Per il personale assunto a tempo parziale, esempio con un contratto al 50 % che corrispondono a un monte ore annuale di 1'092.00, lo straordinario va considerato al superamento delle ore annuali previste da contratto, ossia 2'184.00 ore annue.

In caso di superamento del monte ore annuale, il supplemento del 25 % (art. 7 CCL) dovrà essere garantito per le ore effettuate che superano le ore annue 2'184.00. Se il dipendente non verrà impiegato tutto l'anno il calcolo si farà proporzionalmente (ore/annue 2'184 / 12 x mesi lavorati).



REGOLAMENTAZIONE DI PERSONE IMPIEGATE PRESSO AGENZIE DI PERSONALE A PRESTITO

Durata annuale del lavoro nel settore del prestito di personale

La durata annuale del lavoro nel settore delle imprese di pulizia e facility services si applica anche alle imprese di prestito di personale. A conclusione della missione, viene effettuato un confronto tra il tempo di lavoro **previsto** e il tempo di lavoro **effettivamente prestato** (pro rata temporis per la durata della missione presso l'impresa acquisitrice e il luogo in cui viene svolta).

Esempio di confronto tra tempo di lavoro previsto ed effettivamente prestato nel prestito di personale

Missione di 10 settimane **secondo quanto previsto dal calendario base**

- Tempo di lavoro pattuito 10 settimane x 42.00 ore = 420.00 ore
- Tempo di lavoro effettivo 10 settimane x 47 ore = 470 ore

Indennità di fine anno

Ogni lavoratore interinale ha diritto a un'indennità di fine anno (tredicesima mensilità) del 100% del salario medio mensile. Se il rapporto di lavoro è durato meno di un anno, l'indennità di fine anno (tredicesima mensilità) è corrisposta pro rata temporis.

Indennità per lavoro straordinario

Il lavoratore ha diritto a un'indennità del 25% (art. 7 CCL) sulle 50 ore supplementari. Una compensazione con tempo libero non è prevista nel settore del prestito di personale, benché il CCL di obbligatorio generale permetta una tale compensazione conformemente all'art. 7.3.

Le ore effettuate imputabili a lavoro straordinario non sono cumulabili. Un controllo del rispetto del lavoro straordinario sarebbe estremamente difficile o persino impossibile. Il rischio di possibili abusi sarebbe pertanto troppo elevato. Alla luce di quanto esposto, nel caso specifico non è possibile permettere una simile soluzione.

Lamone, marzo 2023